



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Il Giudice, dott.ssa Claudia Carissimi,

letta l'istanza depositata dalla dott.ssa Stefania Di Lollo, nella qualità di professionista designato Gestore della Crisi da sovraindebitamento nell'interesse del sig. Antonio D'Angelo, nato a Bojano (CB) il 1[^].11.1975 (C.F. DNGNTN75S01A930E), nel procedimento di cui in epigrafe, diretto ad ottenere l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'accertamento della effettiva consistenza patrimoniale e finanziaria nei confronti dei soggetti generalizzati in ricorso;

rilevato che la l. n. 132 del 2015, modificando gli artt. 155 *quater* e 155 *quinquies* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, ha stabilito che fino a quando *“le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater”* le informazioni nelle stesse contenute (art. 155 *quinquies* co. 1 disp. att. c.p.c.) e che tale disposizione *“si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma”* (art. 155 *quinquies* co. 2 disp. att. c.p.c.);

visti gli artt. 492 bis c.p.c. e 155 *quater* e *quinquies* disp. att. c.p.c..

letto l'art. 15 co. 10 della L. 3/2012, che autorizza accessi informativi dell'OCC per la completa ricostruzione del patrimonio del soggetto richiedente la procedura compositiva;

visto il Codice della Crisi di cui al D. Lgs. 14/2019 e successive modificazioni, considerato che nessuna sua disposizione (in particolare, si veda l'art. 389) ha abrogato l'art. 15 co. 10 L. 3/2012, che disciplinava le modalità di accesso dei professionisti designati nelle vesti di gestori della crisi quali O.C.C. alle banche dati pubbliche: accesso indispensabile al gestore della crisi per poter verificare lo stato patrimoniale e reddituale dei ricorrenti alle procedure di sovraindebitamento; nella perdurante vigenza dell'art. 15 co. 10 l. 3/2012,

AUTORIZZA

La dott.ssa Stefania Di Lollo ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie,

nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

Manda alla Cancelleria per la correzione dell'intestazione del fascicolo telematico, con particolare riferimento all'errore materiale dato dalla non corrispondenza tra il nominativo della parte nel cui interesse si procede come risultante nella piattaforma telematica (Nicola D'Angelo) e nella documentazione in atti (Antonio D'Angelo).

Si comunichi.

Campobasso, 25/06/2024

Il Giudice
dott.ssa Claudia Carissimi